



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti

composto dai magistrati

Dott. Roberto COLONNELLO	- Presidente rel. est.
Dott. Barbara VICARIO	- Giudice
Dott.ssa Marilina GUGLIELMI	- Giudice -

all'esito della camera di consiglio del 30 giugno 2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

**dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata
del sovraindebitato ex artt. 268 e ss. C.C.I.**

nel procedimento rubricato sub n. 34-1/2025 r.g.

promosso da

Ornella FERRARO, nata a Roma (RM) il 19.11.1962, residente a Fiano Romano (RM) Via Venezia n. 33/A, (c.f. FRRRL62S59H501P), assistita dal professionista nominato in luogo dell'OCC avv. Fiammetta CICCHETTI

MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO



1. Ornella FERRARO ha proposto ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata dei propri rispettivi beni.

2. Preliminarmente va rilevato che questo Tribunale è competente ad esaminare il ricorso atteso che la ricorrente è residente nel Comune di Fiano Romano e quindi nella circoscrizione del medesimo Ufficio.

3. Sempre preliminarmente va rilevato che il ricorso può essere esaminato senza necessità di fissazione di udienza di comparizione, non prevedendola le norme che regolano il rito di tale procedimento.

4. Nel merito, sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale controllata ex artt. 268 e ss. C.C.I., come richiesto in ricorso.

Invero, la ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ed è debitore non soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 C.C.I.I.

4.1. In particolare, quanto alla situazione di sovraindebitamento, va evidenziato come le sue entrate ordinarie attuali, per come ricostruite nella depositata relazione dal professionista nominato in luogo dell'O.C.C., non siano assolutamente sufficienti per far fronte al pagamento degli ingenti debiti contratti nel corso del tempo e che sono ormai scaduti. Più in particolare, la FERRARO percepisce uno stipendio mensile medio di circa € 1.700,00 a fronte di debiti scaduti ammontanti nel loro complesso ad oltre € 400.000,00 e senza che abbia disponibilità liquide sul conto corrente o beni prontamente liquidabili tali da soddisfare nell'immediato i crediti.

4.2. Quanto alla non assoggettabilità della ricorrente alla disciplina sui procedimenti concorsuali e artt. 1,2, 121 C.C.I.I. va rilevato che ella ha cessato l'attività di impresa che svolgeva come imprenditore individuale



(e dalla quale sono derivati la gran parte, se non la totalità dei debiti) nel 2003(v. visura camerale) e quindi da oltre un anno.

Invero, l'art. 33 C.C.I. prevede la non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale dell'imprenditore, individuale o collettivo, che sia cancellato dal registro delle imprese da oltre un anno; norma da leggere in combinato disposto con l'art. 2, lett. C) del C.C.I. il quale definisce lo stato di sovraindebitamento come quello in cui versa il consumatore oppure ogni "altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale"; norma, questa, da leggere a sua volta in combinato disposto con l'art. 268 C.C.I. che prevede la possibilità di accedere alla liquidazione controllata in capo al "debitore in stato di sovraindebitamento").

4.3. Inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.

4.4. Ancora, il professionista nominato in luogo dell'OCC ha redatto relazione che espone: a) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; b) l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

5. Chiarita la sussistenza delle condizioni per l'accesso alla liquidazione controllata, va ora analizzato il patrimonio che diventerebbe oggetto della liquidazione controllata.

Nel ricorso è rappresentato che la ricorrente intende mettere a disposizione, salve le valutazioni di convenienza che saranno operate al momento debito dal Liquidatore:

- il saldo del conto corrente/i e/o delle carte di cui è titolare;



- una quota del proprio stipendio, ricavata nella sua entità dalla detrazione delle somme necessarie per soddisfare le esigenze personali di mantenimento;
- un importo di € 10.000,00 che sarà prestato alla ricorrente “da parenti e amici”.

Nel caso di specie, quindi, oggetto di liquidazione sarebbe un esiguo saldo attivo di conto corrente e/o di carte (che al momento del deposito della relazione del professionista era, in realtà, sostanzialmente inconsistente) e quote mensili di stipendio (ammontanti, come si vedrà tra breve, una volta detratto quando necessario per le esigenze primarie di vita, a circa € 800,00 al mese per tre anni, per complessivi € 30.000,00 circa nei prossimi tre anni di durata della procedura liquidatoria, avuto riguardo alla percezione da parte della ricorrente anche di tredicesime). Ora, anche in passato vi è stato un contrasto giurisprudenziale sull'ammissibilità di una liquidazione che avesse ad oggetto la messa a disposizione dei creditori sostanzialmente del solo reddito: la teoria negativa dava rilievo particolare alla lettera dell'art. 14-ter L. 3/2012, che sembrava escludere che il debitore sovraindebitato potesse accedere alla procedura senza un patrimonio da liquidare, ma contando solo su un reddito costituito dal proprio stipendio, posto che il comma 3 della citata norma consentiva al debitore di chiedere la liquidazione “*di tutti i suoi beni*”, e tale espressione, pur evidentemente ampia, sembrava non ricomprendere i redditi del debitore; inoltre, essendo tali somme già liquide, priva di senso appariva anche la nomina di un professionista, ai sensi dell'art. 14-quinquies, chiamato a liquidare i redditi del debitore ad alienare i beni e a pagare i creditori, essendo tali operazioni superflue per somme già liquide e trasferibili (in tal senso, *ex plurimis*, Trib. Mantova 18.06.2018 n. 43).



Di contro, la tesi positiva obiettava che anche i redditi sarebbero crediti e, quindi, rientrerebbero nella nozione di "beni" di cui all'art. 810 c.c. (tanto che in ambito esecutivo possono essere oggetto di assegnazione al creditore); inoltre, il fatto che nel patrimonio da liquidare sarebbero rientrati anche i crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura (art. 14-undecies), faceva pensare che, a prescindere dal profilo qualitativo (e quindi, a maggior ragione in caso di crediti liquidi), si volesse far rientrare all'interno del patrimonio del debitore ogni somma idonea a soddisfare i creditori; si sottolineava come fosse possibile per l'imprenditore, del resto, chiedere il proprio fallimento e così dare inizio alla relativa procedura concorsuale anche se privo di beni; si poneva l'accento sul fatto che l'art. 14 ter, legge n. 3/2012, prevedeva, al comma 6, che solamente alcuni dei crediti del sovraindebitato fossero esclusi dalla procedura di liquidazione sicchè i residui potevano farvi parte, e che l'art. 14 quinquies, comma 2, lett. d), stabiliva che il decreto di apertura venisse trascritto laddove la liquidazione interessasse beni immobili o mobili registrati, così indirettamente ammettendo la possibilità che essa potesse afferire anche utilità non soggette a trascrizione; ecc. (Trib. Roma 29/04/2019, RG n. 6708/2019; Trib. Verona, 21/12/2018; Trib Milano 6/11/2017).

Orbene, ritiene questo Tribunale che la normativa sopravvenuta, ed altresì l'entrata in vigore del Codice della crisi, deve indurre a ritenere preferibile la tesi estensiva: non solo perché il Legislatore ha introdotto l'esdebitazione dell'incapiente, destinata alla persona fisica *“che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”*, ulteriormente consentendo di differenziare la posizione dell'incapiente, pur idoneo all'esdebitazione, rispetto al debitore che sia



in grado di corrispondere un qualcosa ai creditori, soluzione che deve pertanto essere preferita; ma altresì in ragione del mutamento di prospettiva legato alla “nuova” liquidazione controllata, divenuta, da “beneficio” richiedibile solo dal debitore, una vera e propria procedura concorsuale liquidatoria universale, attivabile anche dai creditori, in considerazione dell'attuale assimilazione della liquidazione controllata alla figura “maggiore” della liquidazione giudiziale, certamente possibile anche nei casi di assenza di attivo (così Trib. Bologna 4.8.2020, Trib. Milano 12.1.2023), come altresì comprovato dalla disponibilità dell'eccezione di incapacienza, in caso di richiesta di apertura della liquidazione avanzata dal creditore, ex comma 3 dell'art. 268 CCI (determinandosi cioè la necessità dell'apertura della liquidazione controllata anche in caso di incapacienza, se il debitore non solleva l'eccezione).

Reputa il Collegio che siffatta impostazione estensiva si imponga anche allorquando le somme ricavabili dalla liquidazione appaiano idonee solo alla rifusione delle spese in prededuzione (*contra*, Trib. Rimini 22.4.2021; Trib. Piacenza 20.6.2022; Trib. Palermo 30.9.2022, che hanno tutti sottolineato l'inutilità di consentire l'apertura di una procedura senza attribuzioni ai creditori, e generativa di costi in prededuzione), tenuto conto della natura “universale” ed obbligata della liquidazione controllata anche in assenza di beni, in ragione dell'estensione della legittimazione al creditore ex art. 268 CCI (non tenuto ad indagini sulla consistenza patrimoniale del proprio debitore); della disponibilità dell'eccezione di incapacienza in capo al debitore; del contenuto del disposto dell'art. 271 CCI, rubricato 'concorso di procedure', che assegna al sovraindebitato, a carico del quale il creditore chiede l'apertura della procedura liquidatoria, la facoltà di paralizzare l'istanza



con la richiesta di concessione di un termine per accedere, in alternativa, ad una procedura negoziale di composizione della crisi da sovraindebitamento (ristrutturazione del consumatore o concordato minore), ma sempre ad iniziativa del debitore stesso, con la conseguenza che in carenza di detto esercizio l'apertura della liquidazione controllata, ancora una volta, avviene a prescindere dalla presenza di beni o redditi; dell'arresto della procedura di liquidazione controllata laddove non vi sia la possibilità di pagare i creditori in alcun modo, in virtù del richiamo all'art. 233 CCI operato dall'art. 276 CCI (ciò che confermerebbe che la liquidazione a carico del sovraindebitato possa essere aperta anche senza beni da liquidare e senza diritti da esercitare, salvo poi doversi procedere alla sua chiusura per il combinato disposto dei citati articoli, al pari di quanto avviene con la liquidazione giudiziale).

Se pertanto, alla luce di tali considerazioni, l'apertura della liquidazione controllata non può essere negata, anche in caso di attivo assente o minimale (altra cosa è ovviamente la concessione dell'esdebitazione al termine, operando sì essa di diritto, ex art. 282 CCI, ma previo vaglio di meritevolezza, ex secondo comma art. ult. cit.), in ragione della sua assimilazione alla sorella “maggiore” liquidazione giudiziale, appare evidente che il debitore non è legittimato ad avanzare alcuna “proposta”, nella quale delimiti l'entità del proprio apporto in una somma fissa determinata nel ricorso, come se si trattasse di un accordo proposto ai creditori (che è altro istituto): sarà il Giudice delegato successivamente, sulla base dell'attività di indagine svolta dal liquidatore, ad indicare quanto effettivamente il ricorrente sarà legittimato a trattenere per la soddisfazione delle esigenze proprie e della famiglia.



Dunque, ben potrà essere valutata dal liquidatore la vendita di ogni bene mobile o immobile, anche non indicato dalla parte ricorrente come passibile di liquidazione.

5.1. Al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle quote degli stipendi percipiendi dalla ricorrente, sarà altresì possibile ordinare al datore di lavoro o all'istituto previdenziale che eroga la pensione di stornare mensilmente dalle retribuzioni/emolumenti pensionistici quanto ritenuto concretamente versabile dall'istante (sull'ammissibilità di un ordine siffatto cfr. Trib. Verona 20.9.2022, posto che le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore), una volta decisa dal Giudice delegato la somma che può essere trattenuta dal debitore.

5.2. Per quanto riguarda le quote di stipendio/pensione che al momento dell'apertura della liquidazione controllata sono eventualmente oggetto di espropriazione forzata presso terzi, va ricordato che l'attuazione delle ordinanze di assegnazione emesse dal giudice dell'esecuzione si compie non al momento della loro emissione, bensì quando il terzo *debitor debitoris* (nel caso di cui si discorre: datore di lavoro; ente erogatore della pensione) effettua il pagamento nei confronti del creditore assegnatario, sicché neppure l'assegnazione anteriore all'apertura della liquidazione controllata è idonea ad estinguere il debito del debitore principale, producendo tale effetto solo il pagamento del terzo pignorato intervenuto prima dell'apertura della procedura.

Conseguentemente, le trattenute per pignoramento presso terzi e le cessioni volontarie gravanti sui redditi del debitore non sono opponibili alla procedura di liquidazione controllata e i pagamenti del terzo



pignorato in favore del creditore precedente successivi all'apertura della liquidazione sono inefficaci nei confronti della procedura, dovendo il creditore assegnatario partecipare al concorso nel rispetto della *par condicio creditorum* e dell'ordine delle cause di prelazione.

5.3. Quanto, poi, al calcolo delle spese che secondo le valutazioni operate dal professionista gestore della crisi risultano occorrenti per le esigenze di sostentamento, deve rilevarsi che anzitutto che la ricorrente vive in un appartamento concessole in comodato gratuito (v. verbale di audizione della ricorrente).

Risulta, inoltre, che non ha prole non autosufficiente che è tenuta a mantenere.

Inoltre, risulta che vive in un piccolo centro, con conseguente minore incidenza delle spese che deve sopportare rispetto ad una metropoli.

Dunque, in ragione di tutto ciò può sottoporsi a liquidazione la parte di retribuzione eccedente la somma di € 900,00 (importo, questo, ritenuto adeguato per soddisfare le esigenze primarie di vita della ricorrente).

6. Si reputa opportuna la nomina, quale liquidatore, del professionista che ha già svolto le funzioni di OCC.

P.Q.M.

visti gli artt. 268, 269 e 279 CCII,

- 1) dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di **Ornella FERRARO**, nata a Roma (RM) il 19.11.1962, residente a Fiano Romano (RM) Via Venezia n. 33/A, (c.f. FRRRL62S59H501P),
- 2) nomina il dott. Roberto Colonnello Giudice Delegato per la procedura;
- 3) nomina Liquidatore l'avv. Fiammetta CICCHETTI;



- 4) ordina a Ornella FERRARO di depositare, entro 3 giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori aggiornato nella cancelleria delle procedure concorsuali di questo Tribunale;
- 5) ordina a Ornella FERRARO la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che il G.D. non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi, specificando che il presente provvedimento è titolo esecutivo e verrà posto in esecuzione dal Liquidatore;
- 6) stabilisce, in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b) C.C.I. che Ornella FERRARO, tenuto conto dei redditi percepiti e delle necessità del proprio nucleo familiare, possa trattenere per le necessità personali, l'importo di € 900,00 mensili, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente cambiare le condizioni reddituali della stessa;
- 7) avverte il ricorrente Ornella FERRARO che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII, sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del Tribunale;
- 8) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;



9) avverte i creditori che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.;

10) avverte i creditori che le trattenute per pignoramento presso terzi e le cessioni volontarie gravanti sui redditi del debitore non sono opponibili alla procedura di liquidazione controllata e i pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore successivi all'apertura della liquidazione sono inefficaci nei confronti della procedura, dovendo il creditore assegnatario o cessionario della quota di stipendio o della pensione partecipare al concorso nel rispetto della *par condicio creditorum* e dell'ordine delle cause di prelazione;

11) avverte il debitore e i creditori che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII;

12) avverte il debitore e i creditori che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 CCII in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di instaurare o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

13) dispone che il liquidatore:

- depositi immediatamente il presente provvedimento nelle procedure esecutive eventualmente pendenti promosse a danno del ricorrente;
- entro 5 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di



incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCI;

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari dei diritti sui beni dei debitori ai sensi dell'art. 272 CCII, tenuto conto anche di quanto avrà indicato il debitore nel termine superiormente assegnato allo stesso, notificando senza indugio agli stessi la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di



insinuazione/rivendica/restituzione a predisporre un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI e a comunicarlo agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCI;

- provveda a comunicare ai creditori assegnatari di quote di stipendio o pensione in virtù di ordinanze di assegnazione dei crediti emessi dal G.E. o di negozi di cessione conclusi tra debitore e creditori, nonché ai terzi che erogano gli stipendi e le cessioni, che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata non devono essere più operate trattenute sugli stipendi/pensioni in quanto i creditori beneficiari delle assegnazioni o delle cessioni devono essere soddisfatti nell'ambito della procedura concorsuale, ed eventuali pagamenti effettuati da questi ultimi in favore dei creditori assegnatari o cessionari saranno inefficaci;

- provveda a comunicare al datore di lavoro che per tutta la durata della procedura la quota di stipendio eccedente la misura di € 900,00, che deve essere corrisposta direttamente alla Ferraro, dovrà essere versata al netto su apposito conto della Procedura;

- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

- valuti se intervenire nelle procedure esecutive immobiliari già pendenti onde avvalersi della liquidazione dei beni avvenuta o che avverrà in quella sede onde acquisire in quella sede l'attivo che poi ripartirà nella presente procedura;



- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.12.2026) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;



14) avverte il liquidatore:

- che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
- che, eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
- che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;

15) autorizza il liquidatore con le modalità di cui agli artt. 155 quater, quinquies e sexies disp. di att. c.p.c.:

- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;



- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31/5/10 n. 78 conv. in legge 30/7/10 n. 122 e succ. mod.;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;

16) ORDINA che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati;

17) DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale.

Così deciso in Rieti nella Camera di Consiglio del 30.06.2026

Il PRESIDENTE rel. est.

Roberto COLONNELLO

